

NOTA DI SINTESI SULLE SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| 1. <i>Introduzione</i> | 1 |
| 2. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014</i> | 2 |
| 3. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014</i> | 19 |
| 4. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014</i> | 20 |
| 5. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022</i> | 22 |

* * *

I. Introduzione

A seguito dell'ulteriore deterioramento dei rapporti tra la Federazione Russa (“FR”) e l’Ucraina, l’Unione Europea (“UE”) ha adottato una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti della FR che allargano e inaspriscono i divieti già in vigore dal 2014 e ne introducono di nuovi.

Alla data odierna (*status juris*: **8 aprile 2022**¹; “**Data di Riferimento**”), l’impianto sanzionatorio adottato dall’UE nei confronti della FR a seguito dell’aperto conflitto con l’Ucraina si articola nei seguenti principali atti normativi:

1. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014 “*concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina*”, che disciplina le sanzioni economiche e finanziarie applicate dall’UE in alcuni settori o per determinate categorie di beni;
2. Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014 “*concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina*”, che disciplina il regime di congelamento dei fondi di persone fisiche e giuridiche russe coinvolte nelle azioni di destabilizzazione dell’Ucraina;
3. Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014 “*concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli*”, che disciplina le sanzioni

¹ Nella presente nota sono evidenziate in verde le integrazioni rispetto alla precedente versione del documento, datata 15 marzo 2022.



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Eugenia Croce - Avv. Enrico Del Guerra
Avv. Mario Di Giulio - Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Mia Rinetti
Avv. Meritxell Roca Ortega - Avv. Carlo Emanuele Rossi - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Avv. Gian Paolo Di Santo - Bruno R. Pavia J.D. - Avv. Marina Santarelli

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

specificamente dirette a limitare le attività economiche sul territorio della Crimea e di Sebastopoli;

4. Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022 “*concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle regioni dell’Ucraina sotto controllo non governativo di Donetsk e Luhansk e al dispiegamento di forze armate russe in tali aree*”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche nella regione del Donbass.

2. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014

La sottostante tabella è volta a illustrare in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 833/2014, così come profondamente modificato alla Data di Riferimento.

In particolare, si segnala che il nuovo testo del Regolamento UE n. 833/2014 prevede misure restrittive raggruppabili nelle seguenti macro-categorie:

- ARMAMENTI E BENI DUAL-USE
- BENI PER IL RAFFORZAMENTO MILITARE E TECNOLOGICO **E INDUSTRIALE**
- FINANZIAMENTI PUBBLICI **E APPALTI PUBBLICI**
- TELECOMUNICAZIONI
- SETTORE PETROLIFERO E DELL’ENERGIA
- AVIAZIONE E SETTORE SPAZIALE
- SETTORE MARITTIMO
- SETTORE SIDERURGICO
- SETTORE DEL LUSO
- **IMPORTAZIONE DI PRODUZIONI RUSSE**
- **SETTORE DEI TRASPORTI**
- SANZIONI FINANZIARIE CONTRO ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI
- SANZIONI FINANZIARIE CONTRO PRIVATI

| RIFERIMENTO NORMATIVO | SANZIONE | ECCEZIONI |
|--------------------------------------|---|---|
| ARMAMENTI E DUAL – USE | | |
| Art. 2 Dual-use | È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività: 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni <i>dual-use</i> , anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. | In relazione a beni <i>dual-use</i> , per uso non militare e verso utenti finali non militari, il divieto non è applicabile ai seguenti casi per i quali si applica il regime di autorizzazione preventiva di cui al Regolamento UE 821/2021 (“ Autorizzazione Preventiva ”): a) scopi umanitari, catastrofi naturali emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente; b) usi medici o farmaceutici; c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi privati (computer, telefoni, TV di privati); f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Per “Beni <i>dual-use</i>” si intendono i beni e le tecnologie elencati all’ Allegato I del Regolamento UE 821/2021.</p> | <p>persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in FR, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure</p> <p>g) effetti personali e domestici di persone fisiche che si recano in FR, i loro mezzi di trasporto o utensili professionali non destinati alla vendita.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l’Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni <i>dual-use</i>, per uso non militare e verso utenti finali non militari, nei seguenti casi:</p> <p>a) cooperazione tra l’UE, i governi degli Stati membri e il governo della FR in ambiti puramente civili;</p> <p>b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;</p> <p>c) gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p>d) sicurezza marittima;</p> <p>e) reti di telecomunicazione civile, non accessibili al pubblico e non di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;</p> <p>a) uso esclusivo di soggetti posseduti o controllati, in via esclusiva o congiunta, da soggetti europei o di un paese partner (al 28.2.2022, soltanto gli Stati Uniti in base all’ <u>Allegato VIII</u>);</p> <p>b) rappresentanze diplomatiche dell’UE, Stati membri e paesi partner.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l’Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni <i>dual-use</i>, per uso non militare e verso utenti finali non militari, svolte sulla base di <u>contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u>, purché <u>l’autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022</u>.</p> <p>L’Autorizzazione Preventiva non può essere concessa qualora vi siano fondati motivi per ritenere che:</p> <p>a) l’utente finale sia uno dei soggetti di cui all’ <u>Allegato IV</u> (significativamente ampliato in data 15 marzo 2022);</p> <p>b) la finalità sia militare; oppure</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>c) il settore di impiego sia quello dell'aviazione o dell'industria spaziale, salvo il caso in cui le attività attengano alla cooperazione internazionale in programmi spaziali;</p> <p>d) il settore di impiego sia quello dell'energia, salve le medesime eccezioni previste per i beni di cui all'Allegato II.</p> <p>Nei confronti dei soggetti di cui all'<u>Allegato IV</u>, le Autorità possono autorizzare mediante Autorizzazione Preventiva, le attività vietate aventi ad oggetto i beni <i>dual-use</i> nei seguenti casi (art. 2-ter):</p> <p>a) prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente</p> <p>b) contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.</p> |
| <p>Art. 4</p> <p>Beni militari e Dual-use per scopo militare</p> | <p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prestare assistenza tecnica in relazione a beni inclusi nell'elenco delle attrezzature militari e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 2. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica; 3. prestare assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione a beni dual-use e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi, ove possano essere destinati, in tutto o in parte ad uso militare o ad un utilizzatore finale militare; 4. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a beni <i>dual-use</i> e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi, ove possano essere destinati, in tutto o in parte ad uso militare o ad un utilizzatore finale militare. | <p><u>Il divieto non si applica a:</u></p> <p>a) l'importazione, l'acquisto o il trasporto relativi a: i) fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o ii) esecuzione di contratti conclusi prima del 1° agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; oppure</p> <p>b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.</p> <p>Si prevedono eccezioni specifiche al divieto per talune materie prime necessarie all'attività spaziale nell'UE (lancio di satelliti).</p> |
| <p>BENI PER IL RAFFORZAMENTO MILITARE E TECNOLOGICO E INDUSTRIALE</p> | | |
| <p>Art. 2-bis</p> <p>Beni di cui all'Allegato VII</p> | <p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> | <p>Si applicano le medesime eccezioni previste per i beni <i>dual-use</i>.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>(Beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico)</p> | <ol style="list-style-type: none"> vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all' <u>Allegato VII</u>, anche non originari dell'UE; prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. | |
| <p>Art. 3-duodecies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XXIII</p> <p>(Beni che possano contribuire al rafforzamento industriale)</p> | <p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all' <u>Allegato XXIII</u>; prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. | <p>Il divieto non si applica all'esecuzione, <u>fino al 10 luglio 2022</u>, di contratti conclusi <u>prima del 9 aprile 2022</u> o di contratti accessori.</p> <p>Il divieto non si applica a beni necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari in Russia degli Stati membri o dei paesi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le attività vietate quando sono necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.</p> |
| <p>FINANZIAMENTI PUBBLICI E APPALTI PUBBLICI</p> | | |
| <p>Art. 2-sexies, para. 1</p> <p>Finanziamenti pubblici</p> | <p>È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la FR o per gli investimenti in tale paese.</p> | <p>Il divieto non si applica nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022; finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica, fino a un valore totale di EUR 10.000.000 per progetto, a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'UE; oppure finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari. |
| <p>Art. 2-sexies, para. 3</p> | <p>È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati da RDIF.</p> | <p>In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF)</p> | | <p>all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati da RDIF, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti <u>in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022</u> (o contratti ad essi accessori).</p> |
| <p>Art. 5-duodecies</p> <p>Aggiudicazione appalti pubblici</p> | <p>È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, con:</p> <p>a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;</p> <p>b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure</p> <p>c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo,</p> <p>compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.</p> | <p><u>Il divieto non si applica</u> all'esecuzione, <u>fino al 10 ottobre 2022</u>, di contratti conclusi <u>prima del 9 aprile 2022</u> o di contratti accessori.</p> <p><u>In deroga al divieto</u> le Autorità possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati a:</p> <p>a) manutenzione, disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi, approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e continuazione della progettazione, costruzione e attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p>b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;</p> <p>c) fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al divieto;</p> <p>d) funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;</p> <p>e) acquisto, importazione o trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Russia nell'Unione; oppure</p> <p>f) acquisto, importazione o trasporto nell'UE di carbone e altri combustibili fossili solidi <u>fino al 10 agosto 2022</u>.</p> |
| <p>Art. 5-terdecies</p> | <p>È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un</p> | <p><u>Il divieto non si applica:</u></p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Programmi UE e Euratom</p> | <p>programma dell'UE, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.</p> | <p>a) al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;</p> <p>b) ai programmi veterinari e fitosanitari;</p> <p>c) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;</p> <p>d) alla manutenzione, disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, costruzione e attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p>e) agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;</p> <p>f) ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;</p> <p>g) al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.</p> |
| <p>TELECOMUNICAZIONI</p> | | |
| <p>Art. 2-septies para. 1</p> <p>Diffusione di contenuti multimediali</p> | <p>E' vietata agli operatori, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati:</p> <p>a) la radiodiffusione</p> <p>b) il conferimento della capacità di diffondere,</p> <p>c) agevolazione della radiodiffusione o</p> <p>d) altro concorso a tal fine,</p> <p>di contenuti dei soggetti elencati nell'<u>Allegato XV</u>.</p> | |
| <p>Art. 2-septies para 2</p> | <p>E' sospesa qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione</p> | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Sospensione licenze a soggetti di cui all'Allegato XV</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Russia Today English</i> • <i>Russia Today UK</i> • <i>Russia Today Germany</i> • <i>Russia Today France</i> • <i>Russia Today Spanish</i> • <i>Sputnik</i> | <p>e distribuzione con i soggetti di cui all'<u>Allegato XV</u>.</p> | |
| <p>SETTORE PETROLIFERO E DELL'ENERGIA</p> | | |
| <p>Art. 3</p> <p>Beni di cui all'Allegato II</p> | <p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR (comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale), anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare i prodotti elencati nell'Allegato II, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. | <p><u>Il divieto non è applicabile</u> ai seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) trasporto di petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'UE; oppure b) prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. <p><u>Il divieto non è applicabile</u> all'esecuzione, <u>fino al 17 settembre 2022</u>, di un obbligo derivante da un <u>contratto concluso prima del 16 marzo 2022</u> (o contratti accessori), purché l'Autorità competente sia informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.</p> <p>Il divieto di cui ai punti 2 e 3 non si applica alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi entità che sia registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.</p> <p><u>In deroga al divieto</u> le autorità competenti <u>possono</u> autorizzare le attività dopo aver accertato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'UE; oppure b) è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro. |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Art. 3-bis</p> <p>Attività nel settore dell'energia</p> | <p>È vietato, nei confronti di qualsiasi entità registrata o costituita a norma del diritto russo o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) acquisire o aumentare la partecipazione in tali entità; b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a tali entità, o per lo scopo documentato di finanziarle; c) creare nuove imprese in partecipazione con tali entità; d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti. | <p><u>In deroga al divieto</u> le autorità competenti <u>possono</u> autorizzare le attività dopo aver accertato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'UE nonché il trasporto di gas naturale e petrolio dalla Russia o attraverso la Russia nell'UE; oppure b) riguarda esclusivamente un soggetto operante nel settore dell'energia in Russia posseduto da un soggetto registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro. |
| <p>3-ter</p> <p>Tecnologie raffinazione petrolio</p> | <p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquistare, vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato X</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. | <p>Il divieto <u>non si applica fino al 27 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p>In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare l'attività in caso di prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> |
| <p>Art. 3-undecies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XXII (combustibili fossili)</p> | <p>È vietato, anche indirettamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) acquistare, importare nell'UE i prodotti (carbone e altri combustibili fossili) di cui all'<u>Allegato XXII</u> se: <ol style="list-style-type: none"> i. sono originari della Russia; oppure ii. sono stati esportati dalla Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a) e alla fabbricazione, manutenzione e uso di tali beni; c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per l'acquisto, importazione, assistenza tecnica, intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a). | <p><u>Il divieto non si applica</u> all'esecuzione, <u>fino al 10 agosto 2022</u>, di contratti conclusi <u>prima del 9 aprile 2022</u> o di contratti accessori.</p> |
| <p>AVIAZIONE E SETTORE SPAZIALE</p> | | |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Art. 3-quater</p> <p>Settore aviazione e industria spaziale</p> | <p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'Allegato XI, nonché i carboturbi e gli additivi carburante elencati all'Allegato XX anche non originari dell'UE; 2. fornire assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni di cui al punto 1; 3. revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni di cui al punto 1; 4. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 5. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi | <p>Il divieto <u>non si applica fino al 28 marzo 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p>In deroga al divieto le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili <u>concluso prima del 26 febbraio 2022</u>, dopo aver accertato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a un soggetto europeo cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al Regolamento; e b) nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario. <p>I divieti di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità di svolgere attività nell'ambito della cooperazione internazionale in programmi spaziali.</p> |
| <p>Art. 3-quinques</p> <p>Chiusura spazio aereo europeo</p> | <p>È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in FR ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in FR ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da un soggetto russo atterrare nel, o decollare dal, o sorvolare il, territorio dell'UE.</p> <p>Per "vettore aereo russo" si intende un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della FR.</p> | <p>Il divieto non si applica ai casi di atterraggio o sorvolo di emergenza.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga al divieto qualora siano necessarie per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del regolamento.</p> |
| <p>SETTORE MARITTIMO</p> | | |
| <p>Art. 3-sexies bis</p> <p>Divieto di accesso a porti europei</p> | <p>È vietato dare accesso <u>dopo il 16 aprile 2022</u> ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della FR.</p> <p>Il divieto si applica anche alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.</p> | <p><u>Il divieto non si applica</u> nel caso di una nave che necessita di assistenza alla ricerca di riparo, di uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere a un porto, alle condizioni che ritengono</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:</p> <p>g) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'UE dei prodotti elencati nell'<u>Allegato XXIV</u> (gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi);</p> <p>h) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del Regolamento;</p> <p>i) scopi umanitari;</p> <p>j) il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili; oppure</p> <p>k) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'UE, fino al 10 agosto 2022, dei prodotti elencati nell'<u>Allegato XXII</u> (carbone e altri combustibili fossili solidi).</p> |
| <p>Art. 3-septies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XVI (beni per la navigazione marittima)</p> | <p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR o per la collocazione a bordo di nave battente bandiera russa, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato XVI</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. | <p><u>Il divieto non è applicabile</u> alle attività aventi ad oggetto i beni di cui all'Allegato XVI, per uso non militare e verso utenti finali non militari, per scopi umanitari, catastrofi naturali, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l'Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni di cui all'Allegato XVI, per uso non militare e verso utenti finali non militari, destinati alla sicurezza marittima.</p> |
| <p>SETTORE SIDERURGICO</p> | | |
| <p>Art. 3-octies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XVII</p> | <p>È vietato, anche indirettamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) importare nell'UE i prodotti di cui all'<u>Allegato XVII</u> se: <ol style="list-style-type: none"> i. sono originari della Russia; oppure ii. sono stati esportati dalla Russia; | <p>Il divieto <u>non si applica fino al 17 giugno 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>b) acquistare i prodotti di cui al punto a) situati in Russia o originari della Russia;</p> <p>c) trasportare i prodotti di cui al punto a) originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro Paese;</p> <p>d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).</p> | |
| SETTORE DEL LUSO | | |
| <p>Art. 3-nonies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XVIII</p> | <p>È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, anche indirettamente, i beni (definiti) di lusso, quali elencati nell'<u>Allegato XVIII</u>, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.</p> <p><u>Il divieto si applica ai beni il cui valore sia superiore a 300 EUR per articolo</u>, salvo ove diversamente specificato nell'Allegato XVIII.</p> | <p><u>Il divieto non si applica</u> a beni necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari in Russia degli Stati membri o dei paesi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.</p> <p><u>In deroga al divieto le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la FR.</u></p> |
| IMPORTAZIONE DI PRODUZIONI RUSSE | | |
| <p>Art. 3-decies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XXI</p> | <p>È vietato, anche indirettamente:</p> <p>a) acquistare, importare nell'UE i prodotti di cui all'<u>Allegato XXI</u> se:</p> <p style="margin-left: 20px;">i. sono originari della Russia, oppure</p> <p style="margin-left: 20px;">ii. sono stati esportati dalla Russia;</p> <p>b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a) e alla fabbricazione, manutenzione e uso di tali beni;</p> <p>c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per l'acquisto, importazione, assistenza tecnica, intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a).</p> | <p><u>Il divieto non si applica</u> all'esecuzione, <u>fino al 10 luglio 2022</u>, di contratti conclusi <u>prima del 9 aprile 2022</u> o di contratti accessori.</p> <p><u>A decorrere dal 10 luglio 2022</u>, il divieto non si applica all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di:</p> <p>i. 837.570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente;</p> <p>ii. 1.577.807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'<u>Allegato XXI</u> recanti i codici NC 3105 20, 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.</p> |
| SETTORE DEI TRASPORTI | | |
| <p>Art. 3-terdecies</p> | <p>È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su</p> | <p><u>Il divieto non si applica</u> alle imprese di trasporto su strada che trasportano:</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>strada all'interno del territorio dell'UE, anche in transito.</p> | <p>i. posta nell'ambito del servizio universale;</p> <p>ii. merci in transito attraverso l'UE tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal Regolamento.</p> <p><u>Il divieto non si applica, fino al 16 aprile 2022</u>, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:</p> <p>a) si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o</p> <p>b) debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se hanno accertato che tale trasporto è necessario per:</p> <p>a) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'UE di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;</p> <p>b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;</p> <p>c) scopi umanitari;</p> <p>d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che beneficiano di immunità ai sensi del diritto internazionale; oppure</p> <p>e) il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.</p> |
|--|--|---|

SANZIONI FINANZIARIE CONTRO ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI

Si riportano di seguito alcune definizioni introdotte dal Regolamento 833/2014, necessarie al fine di comprendere le sezioni inerenti le sanzioni finanziarie.

“Servizi di investimento”:

- i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

iii) negoziazione per conto proprio;
iv) gestione del portafoglio;
v) consulenza in materia di investimenti;
vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione.

“Valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:

- i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
- ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
- iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari.

“Strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento.

| | | |
|--|--|--|
| <p>Art. 5, para. 1</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sberbank • VTB Bank • Gazprombank • Vnesheconombank (VEB) • Rosselkhozbank | <p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, b) con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, c) con qualsiasi scadenza emessi dopo il 12 aprile 2022, <p>emessi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato III; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2. | |
| <p>Art. 5, para. 2</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato XII</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alfa Bank • Bank Otkritie • Bank Rossiya • Promsvyazbank <p>Art. 5, para. 4</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato XIII</p> | <p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato XII o XIII; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2. | |

| | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Almaz-Antey</i> • <i>Kamaz</i> • <i>Novorossiysk Commercial Sea Port</i> • <i>Rostek</i> • <i>Russian Railways</i> • <i>JSC PO Sevmash</i> • <i>Sovcomflot</i> • <i>United Shipbuilding Co.</i> | | |
| <p>Art. 5, para 3</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato V</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>OPK Oboronprom</i> • <i>United Aircraft Co.</i> • <i>Uralvagonzavod</i> <p>Soggetti di cui all'Allegato VI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rosneft</i> • <i>Transneft</i> • <i>Gazpromneft</i> | <p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:</p> <p>a) con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022,</p> <p>b) con qualsiasi scadenza emessi dopo il 12 aprile 2022,</p> <p>emessi da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato V o VI; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 o 2. | |
| <p>Art. 5, para. 5</p> <p>Negoziazione di valori mobiliari di società pubbliche</p> | <p>A partire dal 12 aprile 2022, è vietato quotare e fornire servizi in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'UE per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in FR di proprietà pubblica per oltre il 50 %.</p> | |
| <p>Art. 5, para.6</p> <p>Nuovi prestiti o crediti</p> | <p>È vietato concludere o partecipare, anche indirettamente, ad accordi destinati a erogare qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi soggetto di cui all'art. 5 para. 1, 2, 3 o 4.</p> | <p>Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) finanziare le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'UE e qualsiasi Stato terzo; b) finanziamenti di emergenza per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità di soggetti europei, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'<u>Allegato III</u>. <p>Il divieto <u>non si applica ai contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u> a condizione che:</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>1. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:</p> <p>a) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022;</p> <p>b) non siano stati modificati in tale data o in data successiva;</p> <p>2. prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza per il rimborso integrale e la cessazione di tutti i diritti e obblighi previsti dal contratto;</p> <p>3. all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al regolamento.</p> |
| <p>Art. 5-bis, para 1</p> <p>Valori mobiliari e strumenti finanziari sovrani</p> | <p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FR e il suo Governo; 2. Banca di Russia (Banca Centrale); 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione della Banca di Russia. | |
| <p>Art. 5-bis, para. 2</p> <p>Prestiti a FR e Banca di Russia</p> | <p>È vietato concludere o partecipare, anche indirettamente, ad accordi destinati a erogare qualsiasi nuovo prestito o credito ai soggetti di cui qualsiasi soggetto di cui all'art. 5-bis para. 1.</p> | <p>Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti per finanziare le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'UE e qualsiasi Stato terzo.</p> <p>Il divieto <u>non si applica ai contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: c) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; d) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; 2. prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza per il rimborso integrale e la cessazione di tutti i diritti e obblighi previsti dal contratto. |
| <p>Art. 5-bis, para. 4</p> <p>Gestione riserve Banca di Russia</p> | <p>Sono vietate tutte le operazioni di gestione delle riserve e delle attività della Banca di Russia, incluse quelle con qualsiasi soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la sua direzione, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.</p> | <p>In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'UE o di uno Stato membro.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Art. 5-bis-bis</p> <p>Operazioni con entità russe a controllo statale</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>OPK Oboronprom</i> • <i>United Aircraft Corp.</i> • <i>Uralvagonzavod</i> • <i>Rosneft</i> • <i>Transneft</i> • <i>Gazprom Neft</i> • <i>Almaz-Antey</i> • <i>Kamaz</i> • <i>Rostec</i> • <i>PO Sevmash JSC</i> • <i>Sovcomflot</i> • <i>United Shipbuilding Corp.</i> | <p>È vietato effettuare, anche indirettamente, operazioni con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'<u>Allegato XIX</u>; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 o 2. | <p>Il divieto <u>non si applica fino al 15 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p><u>Il divieto non si applica</u> a operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) strettamente necessarie all'acquisto, importazione, trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia o attraverso la Russia nell'UE, in un Paese dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nei Balcani occidentali; b) relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui un soggetto elencato nell'<u>Allegato XIX</u> è un azionista di minoranza; c) operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto verso l'UE di carbone e altri combustibili fossili solidi, elencati nell'<u>Allegato XXII, fino al 10 agosto 2022.</u> |
| <p>Art. 5-nonies</p> <p>Interdizione banche russe da sistema SWIFT</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bank Otkritie</i> • <i>Novikombank</i> • <i>Promsvyazbank</i> • <i>Bank Rossiya</i> • <i>Sovcombank</i> • <i>Vnesheconombank (VEB)</i> • <i>VTB Bank</i> | <p><u>A partire dal 12 marzo 2022</u> è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'<u>Allegato XIV</u>; 2. un soggetto stabilito in Russia, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1. | |
| <p>Art. 5-decies</p> <p>Denaro contante in valuta Euro</p> | <p>È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in una valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE a qualsiasi persona fisica o giuridica russa o alla Russia (ivi compresi il governo russo o la Banca di Russia), o per un uso in Russia.</p> | <p><u>Il divieto non si applica</u> al trasferimento o all'esportazione di valuta necessari per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia; o b. scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale. |
| <p>Art. 5-undecies</p> <p>Servizi di rating del credito</p> | <p><u>Dal 15 aprile 2022</u> è vietato, nei confronti di qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia:</p> | <p><u>Il divieto non si applica</u> ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>a) prestare servizi di rating del credito; b) fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito.</p> | |
| <p>SANZIONI FINANZIARIE CONTRO PRIVATI</p> | | |
| <p>Art. 5-ter Depositi bancari</p> | <p>È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in FR, o di persone giuridiche stabilite in FR, se il valore totale dei depositi per ente creditizio è superiore a EUR 100.000.</p> <p>È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a EUR 10.000.</p> | <p><u>Il divieto non si applica a:</u></p> <p>a) cittadini di uno Stato membro, di uno stato membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro di uno stato membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.</p> <p>b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.</p> <p>In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare i depositi o le attività inerenti le cripto-attività qualora siano necessari a:</p> <p>a) soddisfare le esigenze di base dei soggetti russi indicati all'art. 5-ter, dei familiari a loro carico (alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici);</p> <p>b) pagare onorari ragionevoli o rimborsare spese sostenute per la prestazione di servizi legali;</p> <p>c) coprire spese straordinarie;</p> <p>d) scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale;</p> <p>e) scopi umanitari;</p> <p>f) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in FR.</p> |
| <p>Art. 5-sexies Servizi di depositari centrali di titoli a privati russi</p> | <p>Ai depositari centrali di titoli dell'UE è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del Regolamento UE 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in FR, o a qualsiasi persona giuridica stabilita in FR.</p> | <p>Il divieto non si applica a:</p> <p>a) cittadini di uno Stato membro o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.</p> <p>b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.</p> |
| <p>Art. 5-septies Vendita valori mobiliari a privati russi</p> | <p>È vietato vendere valori mobiliari denominati in una valuta di uno Stato membro dell'UE, emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o</p> | <p>Il divieto non si applica a:</p> <p>a) cittadini di uno Stato membro o persone fisiche titolari di un permesso di</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>persona fisica residente in FR o a qualsiasi persona giuridica stabilita in FR.</p> | <p>soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.</p> |
| <p>Art. 5-<i>quatordecies</i></p> <p>Servizi di domiciliazione e trust</p> | <p>È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia; b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia; c) persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a) o b); d) persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a), b) o c); e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a), b), c) o d). <p>A decorrere dal 10 maggio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui sopra.</p> | <p><u>I divieti non si applicano</u> alle operazioni strettamente necessarie per porre termine entro il 10 maggio 2022 a contratti che non sono conformi ai divieti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.</p> <p><u>I divieti non si applicano</u> quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.</p> <p><u>In deroga ai divieti</u> le Autorità possono autorizzare le attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che questo è necessario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia. |

3. Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014

Il Regolamento in questione prevede che siano congelati tutti i fondi e le risorse economiche situati nell'UE ed appartenenti, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche e giuridiche elencate all'Allegato I dello stesso Regolamento.

Ai soggetti europei, inoltre, è vietato mettere, anche indirettamente, a disposizione dei soggetti inclusi nell'elenco, fondi o risorse economiche oppure destinarli a loro vantaggio.

Attualmente, risultano sanzionati ai sensi del Regolamento in parola **1.110 persone fisiche**, tra cui anche il Presidente, il Primo Ministro, il Ministro degli Affari Interni e il Ministro degli Esteri della FR attualmente in carica, nonché **83 persone giuridiche**.

Il Regolamento prevede taluni casi in cui le Autorità competenti degli Stati membri dell'UE possano, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi congelati.

E' opportuno segnalare che:

1. qualora un pagamento da parte di un soggetto incluso nell'elenco sia dovuto in forza di obbligazioni sorte prima che il medesimo fosse inserito nell'Allegato I, a determinate condizioni, le Autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi per consentire tale pagamento;
2. il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi a soggetti rientranti nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati (art. 7 del Regolamento).

Peraltro, il medesimo **divieto non si applica** al versamento sui conti congelati di:

- a. interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b. **pagamenti dovuti ai sensi di obbligazioni sorte prima che il soggetto beneficiario di tale pagamento fosse inserito nell'elenco;**
- c. pagamenti dovuti ai sensi di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro dell'UE o esecutive nello Stato membro interessato.

Tra le deroghe consentite al divieto di cui all'art. 2 del Regolamento in parola, si prevede che le Autorità competenti di uno Stato membro possano autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di uno dei soggetti elencati nell'Allegato I, dopo aver accertato che:

- a. **i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 9 ottobre 2022 dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da un soggetto elencato nell'Allegato I; e**
- b. **il ricavato di tale vendita e trasferimento rimane congelato.**

Ai sensi della Decisione del Consiglio UE n. 2014/145/PESC, così come recentemente modificata, i soggetti inclusi nell'Allegato I al Regolamento n. 269/2014 sono altresì soggetti al divieto di ingresso o transito sul territorio degli Stati membri dell'UE.

4. Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014

La sottostante tabella riporta in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 692/2014.

| RIFERIMENTO NORMATIVO | SANZIONE | ECCEZIONI |
|--|---|--|
| Art. 2 Divieto importazione merci | E' vietato: a) importare nell'UE merci originarie della Crimea o di Sebastopoli; b) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a). | Il divieto non si applica a merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 (1) o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina. |
| Art. 2-bis Divieti in materia | E' vietato: | I divieti non si applicano alle condotte commerciali legittime nei confronti di entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i |

| | | |
|---|---|---|
| <p>immobiliare societaria finanziaria</p> | <p>a) acquisire o aumentare la propria partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>b) acquisire o aumentare la partecipazione (azioni, quote o titoli a carattere partecipativo) nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità (società) in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;</p> <p>d) creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.</p> | <p>relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli.</p> <p>I divieti non si applicano ai contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 a condizione l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) finalizzate alla manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;</p> <p>e) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> |
| <p>Art. 2-ter</p> <p>Divieto Esportazione beni di cui all'Allegato II</p> | <p>È vietato, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli, oppure per un uso in tali aree:</p> <p>a) vendere, fornire, trasferire o esportare i beni elencati nell'<u>Allegato II</u>;</p> <p>b) prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi ai beni di cui alla lettera a) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;</p> <p>c) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui alla lettera a).</p> | <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> |
| <p>Art. 2-quater</p> <p>Divieto servizi in relazione a infrastrutture</p> | <p>È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trasporti; 2. telecomunicazioni; | <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | 3. energia; 4. esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. | |
| Art. 2-quinques Attività turistica | È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli. In particolare, le navi da crociera battenti bandiera di uno Stato dell'UE o navi di proprietà e sotto il controllo di un armatore dell'UE o qualsiasi nave su cui un operatore dell'Unione ha assunto la responsabilità generale per quanto riguarda il suo funzionamento non possono entrare o effettuare scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea elencati nell' <u>Allegato III</u> . | Il divieto non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti vietati per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. |

5. Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022

La sottostante tabella riporta in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 263/2022 di recentissima adozione.

| RIFERIMENTO NORMATIVO | SANZIONE | ECCEZIONI |
|---|--|---|
| Art. 2 Divieto importazione merci | E' vietato: a) importare nell'UE merci originarie delle aree non soggette a controllo governativo di Donetsk e Luhansk; b) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a). | Il divieto <u>non si applica fino al 24 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo. Il divieto non si applica a merci originarie di Donetsk e Luhansk che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina. |
| Art. 3 Divieti in materia immobiliare societaria finanziaria | E' vietato: a) acquisire o aumentare la propria partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Donetsk e Luhansk; b) acquisire o aumentare la partecipazione (azioni, quote o titoli a carattere partecipativo) nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità (società) in Donetsk e Luhansk; c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti ad entità in Donetsk o Luhansk, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità; | I divieti non si applicano alle condotte commerciali legittime nei confronti di entità fuori da Donetsk e Luhansk, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Donetsk o Luhansk. I divieti non si applicano ai <u>contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo. Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano: |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>d) creare imprese in partecipazione in Donetsk o Luhansk o insieme ad entità in Donetsk o Luhansk;</p> <p>e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.</p> | <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Donetsk o Luhansk;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Donetsk o Luhansk;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) finalizzate alla manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;</p> <p>e) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> |
| <p>Art. 4</p> <p>Divieto Esportazione beni di cui all'Allegato II</p> | <p>È vietato, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in Donetsk e Luhansk, oppure per un uso in tali aree:</p> <p>d) vendere, fornire, trasferire o esportare i beni elencati nell'<u>Allegato II</u>;</p> <p>e) prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi ai beni di cui alla lettera a) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;</p> <p>f) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui alla lettera a).</p> | <p>Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Donetsk o Luhansk;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Donetsk o Luhansk;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> |
| <p>Art. 5</p> <p>Divieto servizi in relazione a infrastrutture</p> | <p>È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Donetsk o Luhansk nei seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trasporti; 2. telecomunicazioni; 3. energia; 4. esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. | <p>Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente. |
| Art. 6 Attività turistica | È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Donetsk e Luhansk. | Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo. |

* *

SI PRECISA CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO HANNO FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE ILLUSTRATIVE DEGLI ARGOMENTI IN ESSO GENERICAMENTE TRATTATI E PERTANTO NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATE ALLA STREGUA DI UNA CONSULENZA LEGALE SU ALCUNA FATTISPECIE PARTICOLARE.

*
* *